



MotoClub Muscendro
www.muscendro.ch

Statuto

Revisione 1.2

3 aprile 2011

Statuto

Articolo 1

Fondazione.

1. In data 2 ottobre 2005 a Rivera in località Monte Ceneri si é fondata l'associazione motociclistica denominata
Moto Club Müscendro
2. Ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS), l'associazione è apartitica e aconfessionale e non si prefigge nessun scopo di lucro.
3. La sede dell'associazione è nel comune di Monteceneri (Ticino).
4. Il domicilio sociale del Moto Club Müscendro, si trova presso il domicilio del presidente .

Articolo 2

Scopo dell'associazione.

L'associazione *Moto Club Müscendro* prefigge lo scopo di promuovere la passione per la moto, senza fini lucrativi, politici o religiosi. Lo scopo dell'associazione é perseguito principalmente favorendo incontri, organizzando uscite e promuovendo attività sociali e ricreative.

Articolo 3

Membri

L'associazione *Moto Club Müscendro* é composta da:

1. **Soci fondatori** Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

I soci fondatori non sono tenuti al pagamento di nessuna tassa sociale. Questi contribuiscono unicamente di propria iniziativa.

Essi compongono il primo comitato dell'associazione *Moto Club Müscendro* a partire dalla data di fondazione.

Sono soci fondatori i signori:

Daniele Manetti	attinente di Camignolo
Camillo Ferrari	attinente di Vaglio
Davide Manetti	attinente di Camignolo
Luca Nay	attinente di Brigels
Athos Beltraminelli	attinente di Bellinzona

2. **Soci attivi**

Sono soci attivi tutte le persone iscritte all'associazione e paganti la corrente tassa annuale. Essi godono di tutti i vantaggi dell'associazione, compresa la facoltà di voto e d'elezione alle cariche dell'associazione.

3. **Simpatizzanti.**

Sono simpatizzanti le società, gli enti commerciali e le persone che dimostrano interesse all'associazione mediante libera contribuzione finanziaria.

Essi non godono di alcun vantaggio offerto all'associazione.

4. **Soci onorari**

Sono soci onorari coloro che per particolari benemeritenze verso l'associazione saranno proclamati tali dall'assemblea dei soci su proposta del comitato. I soci onorari non sono tenuti al pagamento di nessuna tassa sociale. Questi contribuiscono unicamente di propria iniziativa.

Articolo 4

Ammissioni, dimissioni ed espulsioni.

1. **Ammissioni**

Ogni socio attivo entra a far parte del *Moto Club Müscendro* dal momento dell'acquisizione della tessera di socio valevole per l'anno in corso, previo iscrizione, presa conoscenza del presente statuto e pagamento della tassa annuale.

2. **Dimissioni**

Dimissioni da cariche riguardanti il funzionamento dell'associazione. Le dimissioni da membro di comitato, da cariche di revisore o cariche speciali devono essere scritte e inviate al segretario dell'associazione almeno 3 mesi prima della fine dell'anno corrente.

3. **Espulsioni**

Con la maggioranza assoluta, il comitato può decidere l'espulsione di un socio attivo, socio fondatore, il quale danneggia in modo diretto o indiretto la società o agendo non conformemente allo spirito del gruppo. L'espulsione di un socio è pronunciata dal comitato dopo l'interpellanza dell'interessato a porte chiuse. Le ragioni dell'espulsione non possono essere rese pubbliche senza l'accordo dell'interessato. L'espulsione non estingue gli oneri finanziari dell'ex socio verso l'associazione.

Articolo 5

Responsabilità dei soci e della società.

1. L'associazione risponde dei suoi impegni finanziari unicamente con il patrimonio sociale. Ogni responsabilità finanziaria dei soci è esclusa.
2. L'associazione declina ogni responsabilità legata al comportamento del singolo partecipante (socio attivo, socio fondatore o invitato) durante le attività da essa organizzata.

Articolo 6

Organi dell'associazione.

L'associazione *Moto Club Müscendro* è costituita da:

1. L'assemblea generale (tutti i soci fondatori, attivi, simpatizzanti ed onorari).
2. Il comitato direttivo è composto da un minimo di 5 membri eletti dall'assemblea di cui il presidente, un vice-presidente, un segretario ed un cassiere.
3. Essi restano in carica due (2) anni e sono rieleggibili.
I revisori dei conti (2 soci attivi, fondatori o onorari).

Articolo 7

Assemblea generale.

L'assemblea generale è composta da tutti i soci attivi, fondatori, ed onorari, ha le seguenti competenze:

1. L'approvazione e la modifica degli statuti e di eventuali regolamenti.
(Ogni modifica dello statuto deve essere prevista all'ordine del giorno dell'assemblea)
2. Approvazione dei rapporti annuali e dei resoconti finanziari.
3. Formulazione delle direttive riguardanti il comitato direttivo.
4. L'approvazione o il rigetto delle proposte provenienti dal comitato direttivo o da soci attivi e fondatori, mediante votazione.
5. La nomina e la revoca del comitato direttivo e dei revisori dei conti.
6. La nomina dei soci onorari.
7. Scioglimento del club.

8. L'assemblea è convocata dal comitato direttivo mediante missiva, al più tardi 4 settimane prima della stessa. Le proposte di trattando, da parte dei soci iscritti, devono pervenire al comitato direttivo 3 settimane prima dell'assemblea.
9. Un'assemblea straordinaria può essere convocata dal comitato o da almeno 25% dei soci iscritti, secondo i termini di convocazione dell'assemblea generale. I Firmatari devono essere in regola con il pagamento della tassa sociale al momento dell'inoltro della richiesta.
10. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti all'assemblea aventi diritto di voto, vale a dire il numero di voti superiore. I cambiamenti di statuti sono validi se approvati da una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto di voto. All'assemblea generale i membri di comitato hanno diritto di voto.
11. L'assemblea dei soci (sia ordinaria che straordinaria) può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.
12. Sull'assemblea generale va tenuto un verbale scritto. E' permesso usare un registratore visibile a tutti, previo avviso favorevole dell'assemblea.

Articolo 8

Il comitato direttivo.

Il comitato si compone al minimo di 5 membri ed è formato da:

1. **1 Presidente.**
Il presidente dirige le sedute del comitato. In caso di votazione interna al comitato, l'eventuale parità è decisa dal suo voto.
Esso firma legalmente assieme ad un membro di comitato.
2. **1 Vice-presidente.**
Il vice-presidente supplisce e aiuta il presidente nello svolgimento dei suoi incarichi.
Esso firma legalmente assieme ad un membro di comitato.
3. **1 Cassiere/a.**
Il cassiere è responsabile delle finanze e della stesura del bilancio.
Esso firma legalmente assieme ad un membro di comitato.
4. **1 Segretario/a.**
Il segretario/a è responsabile dell'intera corrispondenza e scrive i verbali delle assemblee.
Esso firma legalmente assieme ad un membro di comitato.

5. Almeno **1 membro di comitato**.

I membri del comitato possono assumere compiti speciali.
Esso firma legalmente assieme ad un membro di comitato.

I compiti del comitato direttivo sono principalmente:

1. Permettere il raggiungimento degli scopi dell'associazione.
2. Eseguire i compiti assegnati dall'assemblea generale.
3. Stabilire le quote sociali conformemente alle finanze dell'associazione.
4. Accettazione dei nuovi soci attivi.
5. Proposizione di modifiche o revisione degli statuti.

Articolo 9

I revisori.

I revisori (2) controllano i movimenti della cassa della società.
Sono eletti alternativamente dall'assemblea generale.
Essi restano in carica per due (2) anni e sono rieleggibili.

Articolo 10.

Poteri di rappresentanza

Il Presidente e il Comitato rappresentano l'Associazione nei rapporti con i terzi.
Per la sottoscrizione di scritti a carattere giuridicamente vincolante, è richiesta la firma congiunta di due membri del Comitato.
Tuttavia, per i prelievi dai conti bancari o postali, è sufficiente la firma individuale del Segretario/Cassiere/Vice-Presidente o del Presidente.

Articolo 11

Scioglimento delle società.

In caso di scioglimento dell'associazione *Moto Club Müscendro*, l'attivo della società deve essere devoluto ad un'organizzazione di beneficenza, decisa durante la stessa assemblea generale. Lo scioglimento del club, può avvenire solo dall'assemblea generale con votazione segreta e con una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto. Nella convocazione per l'assemblea generale, i motivi di scioglimento devono essere menzionati. È esclusa qualsiasi altra destinazione e in particolare una ripartizione fra soci.

Articolo 12

Entrata in vigore.

Questi statuti entrano in vigore da oggi, 2 ottobre 2005.

Articolo 13


Approvazione.

Questi statuti sono stati presentati e approvati il 14 ottobre 2005 all'assemblea costitutiva.

Il presente Statuto, é rivisto ed approvato dall'assemblea generale dei soci in data 03.04.2011, e da subito entra in vigore .

Monteceneri, 03 aprile 2011

Il Presidente / socio fondatore:



Daniele Manetti

Il Vice Presidente:



Stefano Riva

Il Segretario:



Gabriele Moioli

Socio fondatore:



Athos Beltraminelli

Appendice statuto

Definizioni:

Maggioranza semplice

Un'opzione consegue la *maggioranza semplice* se ottiene un numero di voti superiore a quelli ottenuti da ciascun'altra opzione nella stessa votazione.

Maggioranza relativa

Un'opzione consegue la *maggioranza relativa* se ottiene un numero di voti superiore alla metà del numero totale di votanti. Detto in altri termini, la maggioranza relativa è conseguita dall'opzione che raggiunge un *quorum funzionale* fissato in più della metà dei votanti. Se le opzioni su cui si vota sono solo due, quella che ottiene più voti ne avrà senz'altro più della metà, sicché maggioranza relativa e semplice coincidono.

Maggioranza assoluta

Un'opzione consegue la *maggioranza assoluta* se ottiene un numero di voti superiore alla metà del numero totale degli aventi diritto al voto. Detto in altri termini, la maggioranza assoluta è conseguita dall'opzione che raggiunge un quorum funzionale fissato in più della metà degli aventi diritto al voto. Se tutti coloro che avevano diritto al voto lo hanno esercitato, maggioranza relativa e assoluta coincidono.

Maggioranza qualificata

Un'opzione consegue una *maggioranza qualificata* se ottiene un numero di voti non inferiore ad un quorum funzionale fissato in una frazione superiore alla metà del numero totale dei votanti o degli aventi diritto al voto.

Le frazioni di solito utilizzate per fissare tale quorum sono $3/5$, $2/3$, $3/4$ e $4/5$. Le maggioranze qualificate vengono solitamente richieste per decisioni di particolare importanza, in relazione alle quali si reputa necessario un ampio consenso; ad esempio, per la modifica degli atti che contengono le norme fondamentali sull'organizzazione e il funzionamento di un ente, come le costituzioni e gli statuti.

Poiché la difficoltà di raggiungere la maggioranza qualificata può portare ad una situazione di stallo, talvolta si prevede che, se non è stata raggiunta dopo un certo numero di votazioni, è sufficiente la maggioranza assoluta.